

**Consulti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.itpec: consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 1° marzo 2023
COMUNICATI E NOTIZIE

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulti del Lavoro
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: indicazioni INPS - annullamento crediti affidati all'Agente della Riscossione.

In riferimento a quanto in oggetto, si riportano le informazioni fornite dalla Direzione Centrale Entrate dell'INPS nell'ambito delle interlocuzioni tra il Consiglio Nazionale e l'Istituto, segnalando a Codesti Consigli l'opportunità di diffonderle a tutti gli iscritti.

L'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

La norma non prevede, analogamente alla precedente misura di cui all'articolo 4 del Decreto-Legge n. 119/2018, una specifica domanda da parte del debitore.

Nelle more dell'automatico annullamento che opererà alla data del 31 marzo 2023, il comma 223 dispone la sospensione da parte di Ade-R della riscossione dei debiti oggetto di stralcio, restando ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la suddetta data, il pagamento degli importi dovuti che saranno acquisiti a titolo definitivo.

E', quindi, di particolare importanza sottolineare ai contribuenti, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti), gli effetti derivanti dalla misura dello stralcio ed evidenziare la possibilità, almeno fino al 31 marzo 2023, di effettuare il pagamento della contribuzione che, in quanto oggetto di stralcio, non potrà, una volta intervenuto l'annullamento automatico, alimentare la posizione assicurativa. Si



ricorda che per quanto riguarda la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l'eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore.

Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all'effettivo versamento della contribuzione.

Tale questione assume maggiore rilevanza per i lavoratori autonomi agricoli per i quali il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell'intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Francesca Maione